



COMUNE DI MARCEDUSA

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n. 6/2025

**OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE
GLI INCENDI BOSCHIVI**

**IL SINDACO
AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto in particolare l'art. 3 della citata Legge che prevede la redazione del piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*";

Vista la nota della Regione Calabria, Dipartimento U.O.A. "politiche della Montagna, Forestazione e Difesa del Suolo" nota prot. N. 322827 del 20/05/2024 : Piano AIB 2025: - Focus sulla Prevenzione degli Incendi Boschivi";

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con la quale è stato dichiarato sull'intero territorio regionale "il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre", con l'eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione adottando apposito provvedimento necessario al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, mediante l'estirpazione di rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Dato atto che si rende necessario ed opportuno prevenire lo stato di pericolo e che sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento Sindacale stante pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che con separata Ordinanza Sindacale n. 6 del 20.06.2024, si sono disposti gli obblighi ai proprietari o conduttori di terreni limitrofi e/o adiacenti a strade, vie e spazi pubblici, ad eseguire la pulizia del terreno al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, e di conseguenza anche al fine di prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi;

Visti:

- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive

modificazioni;

- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

Viste le nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria "Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi" approvate con D.G.R. n. 218 del 20.05.2011;

Visti gli artt. 449 e 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre c.a.

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di:

- Formare intorno ad ogni manufatto, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione, una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi, e seccume vegetale, larga almeno 10 mt.;
- Formare lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto produttivo e non (felceti, ginestre, cespugli, canneti ecc.) una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 mt.;

É fatto divieto a chiunque:

- accendere fuochi all'aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

É altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità:

- accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco e consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e localizzati in spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, erbe secche e altre materie infiammabili. E' obbligatorio riparare il focolare per impedire la dispersione della brace e delle scintille e spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- le stesse cautele devono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi o di studio, obbligati a utilizzare le aree pic-nic attrezzate.

É vietato:

- l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
- nel periodo di massima pericolosità, fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano.

É consentito:

- l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva contro gli incendi boschivi, da attivare da chi e preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità coinvolte

Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Difesa del Suolo", per le seguenti finalità:

- a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
- b. riduzione del pericolo di incendio;
- c. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- d. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;

La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto dovrà essere limitata ai soli casi previsti ai punti a,b,c,d, di cui al comma precedente e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente

qualificato e articolata nel modo seguente:

- planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
- descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
- indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);
- descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
- definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
- valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
- dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti. Sono considerati interventi culturali di prevenzione dagli incendi, previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, quali le sottopiantagioni, i rinfoltimenti e i nuovi rimboschimenti con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace a interrompere la continuità verticale del combustibile.

I diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi) sono soggetti ad autorizzazione dell'U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo".

È consentito il controllo della vegetazione erbacea e arbustiva mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, previa comunicazione da inoltrare all'U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo".

Gli Enti gestori delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento di attuazione "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", ai sensi dell'articolo 8 della LR 51/2017, sono tenuti a mantenere sgombrare da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita entro il 31 maggio di ogni anno, previa comunicazione da inoltrare all'U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo" competente e all'autorità di controllo.

Nelle aree di interfaccia bosco - insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento per un raggio congruo (vedi art. 7 della L.R. 51/2017) mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere altresì è consentito il taglio del cespugliame infestante nel piano arbustivo del bosco ai fini della prevenzione degli incendi.

È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva.

Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.

Il Sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).

Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.

DURANTE IL SUDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:

Nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. *accensione del fitoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic,-*
- b. *accensione del fivco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti,-*

I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio.

Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TEL. 115;
NUMERO DI EMERGENZA CARABINIERI - TEL. 112;
PRONTO INTERVENTO REGIONALE 800-496496;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI BOTRICELLO TEL. 0961/963909;
UOA POLITICHE DELLA MONTGNA FORESTE E FORESTAZIONE DIFESA DEL SUOLO 0961857454
SALA OPERATIVA ANTINCENDI BOSCHIVI (SOUP) SOUP@PEC.CALABRIEVERDE.EU SITO
[HTTP://WWW.CALABRIEVERDE.REGIONE.CALABRIA.IT](http://WWW.CALABRIEVERDE.REGIONE.CALABRIA.IT)
GEOPORTALE INCENDI BOSCHIVI DEL COMANDO UNITA' FORESTALE AMBIENTALE E
AGROALIMENTARE ARPACAL, CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI (CDF.CALABRIA.IT).

AVVERTE

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 353/2000, nonché quelle penali stabilite dall'art. 11 della stessa Legge, dall'art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51, e, rammenta il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la presente Ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi/spazi pubblici, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di BOTRICELLO;
Alla Stazione Carabinieri Forestale di SERSALE E
ZAGARISE; Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di
CATANZARO;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di CATANZARO;
All'Albo Pretorio online - Sede.

Dalla Residenza Comunale, 23/05/2025



Il Sindaco

Arch. Domenico Garofalo